

CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

L'Università UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" -
con sede in P.le Aldo Moro, 5, 00185 ROMA (c.f. 80209930587) d'ora in poi
denominata "Università", rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Luigi
Frati

e

L'Azienda/Ente DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO LE
BELLE ARTI L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE -
BIBLIOTECA DELLE ARTI, con sede legale in Via di San Michele n. 22,
00153 ROMA (c.f. 97062690587 P.iva 97062690587) d'ora in poi
denominato "soggetto ospitante" rappresentata dal Rappresentante Legale,
Daniela Porro

premessi che

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
- il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;
- i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

si conviene quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra "l'Università" e il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore di studenti e laureati compresi coloro che frequentano corsi di laurea,

laurea specialistica, ed equivalenti equiparati del precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, alta formazione, scuole di specializzazione, master di I e di II livello.

Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

Art. 2

I programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente nonché di agevolare la scelta professionale del laureato.

Art. 3

I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un *tutor* aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, nonché da un *tutor* dell'Università, coadiuvato per gli aspetti organizzativi dall'Ufficio Stage di Facoltà.

Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, (Fac-simile Allegato A), contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del *tutor* e del responsabile del "soggetto ospitante";
- il nominativo del *tutor* dell'Università;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante";
- le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 7 del Decreto Interministeriale 25.03.1998 n. 142.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196 e del suo regolamento attuativo, DM 25 marzo 1998 n 142, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture tirocinanti fino ad un numero complessivo non superiore al 10% dei propri dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Art. 5

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

Art. 6

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7

L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Art. 8

L'Università, soggetto promotore, si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali la copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 9

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e l'Università.

Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Art. 10

La presente Convenzione ha la durata di 5 anni dalla data della firma e potrà essere rinnovata espressamente.

Art. 11

Il presente atto verrà redatto in duplice copia originale, di cui una andrà al "soggetto ospitante" e una all'Università.

Roma, lì 07 LUG. 2011

Per l'Università

Per l'Azienda/Ente

F. Tedesco Mosini
Daniela Romano

